



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

Ordinanza n. 108 del 09.11.2013 Gestione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli

IL SINDACO

VISTO

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'articolo 24 della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, nello specifico:
 - a) l'art. 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - b) l'art. 185 il quale stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, comma 1 lettera f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

CONSIDERATO CHE

- la Regione Lazio con nota prot. 230593 del 18/6/2013 del Dipartimento Istituzionale e Territorio – Area Consulenza Giuridica e assistenza agli atti ha precisato per quanto possa occorrere che nella materia ascrivibile alla tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, non appare eludibile l'applicazione della normativa statale, ed ha concluso per l'inefficacia della regolamentazione regionale che disponeva in merito alla possibilità di ammettere la bruciatura dei residui vegetali ;
- nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;
- nel territorio comunale e, comunque, nel territorio provinciale non risulta essere attivato, né da Enti pubblici né da privati, alcun servizio di raccolta dei residui agricoli delle potature e, peraltro, il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio deliberato nel 2012 non ha tenuto conto di tale tipologia di rifiuti e sembra individuare nel solo trattamento di compostaggio la soluzione al recupero del materiale di cui riferendosi unicamente alla risulta degli sfalci e delle potature eseguite nelle aree verdi urbane, pubbliche e private dove questi materiali sono oggetto di raccolta differenziata;
- **ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa, in particolare la direttiva 2000/29/CE, impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana; in particolare si ricorda la "moria" del nocciolo, la cinipide del castagno e le batteriosi del Kiwi e dell'olivo, nonché altre patologie che colpiscono queste ed altre colture, per le quali la bruciatura dei residui in loco è spesso prescritta quale obbligatoria al fine di limitare la diffusione delle patologie;**
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;

- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio comunale -nocciolo, castagno e olivo- la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando di conseguenza la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e in caso di forti piogge determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- ritenuto, pertanto, necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per la diffusione di fitopatologie e quindi per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici per le stesse fermo il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e 191 del D.Lgs 152/2006

ORDINA

I sottoprodotti di paglia sfalci e potature e di materiale agricolo e forestale in genere non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura debbono essere smaltiti mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006.

Ritenuto, peraltro, che, nella valutazione degli interessi contrapposti si deve considerare come prioritaria la tutela immediata dell'incolumità pubblica e della salute umana, la bruciatura sul luogo di produzione dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricola è consentita **solo per esigenze di carattere fitosanitario e per quelle connesse alla tutela della salute umana ove questa risulti essere la tecnica normativamente prescritta, ovvero comunque più efficace, al fine di eliminare fonti di diffusione di organismi nocivi per le piante e/o per l'uomo**, nonché nei casi in cui il loro accumulo possa provocare un rischio per l'innesco di incendi e/o per il normale deflusso delle acque meteoriche.

La bruciatura dei predetti sottoprodotti va effettuata, in ogni caso, nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi
- l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide e comunque nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente e il 30 Aprile 2014
- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

La Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.



IL SINDACO
Eugenio Stellifer